

Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha chiesto un approfondimento rispetto al seguente quesito: «*Alla luce delle normative più recenti (ad es. comma 3 dell'art. 24 del D. Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i.), il possesso della sola abilitazione, ottenuta in seguito al superamento dell'esame di Stato, e non anche dell'iscrizione all'ES, è da considerare requisito sufficiente perché un dipendente pubblico a tempo pieno (non docente pubblico e non professore universitario) possa ricevere incarico per redigere e sottoscrivere elaborati geologici per PRGC da parte di amministrazione di cui è dipendente o, in seguito a convenzione, per incarico anche di altre amministrazioni oltre a quella di appartenenza?*».

Ai fini di fornire quanto richiesto, necessitano un esame ed una interpretazione letterale delle disposizioni che normano, in generale, l'esercizio della professione di geologo e di quelle che disciplinano, nello specifico, la predisposizione – con relativa sottoscrizione – degli elaborati professionali di competenza di quest'ultimo nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'art. 2, commi 1° e 2°, della Legge n. 112/1963: «*Per l'esercizio della professione di geologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo. L'iscrizione nell'albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.*».

Ai sensi dell'art. 24, comma 1°, del D. Lgs. n. 50/2016: «*Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire; c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; d) dai soggetti di cui all'articolo 46.*».

Ai sensi del successivo comma 3° dello stesso art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016: «*I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.*».

Risulta, pertanto, consentita la redazione e la sottoscrizione di elaborati geologici da parte di dipendenti di pubbliche amministrazioni che siano abilitati all'esercizio della professione a condizione che essi rendano tali prestazioni nell'ambito degli uffici o organismi espressamente previsti dal comma 1° dell'art. 24, del D. Lgs. n. 50/2016.

Tale interpretazione della disposizione appena citata è corroborata dalla specifica delibera del Consiglio dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (oggi ANAC) n. AG 6/2012 del 12/06/2012, che – pur essendo risalente negli anni e riferendosi all'art. 90 del previgente D. Lgs. n. 163/2006 – ha sottolineato «*... la scelta del legislatore di distinguere i requisiti richiesti ai professionisti per la progettazione interna e quelli richiesti per la progettazione esterna, esonerando i dipendenti delle amministrazioni dall'obbligo di iscrizione all'albo professionale ...*».

In sostanza, come si evince dalla pedissequa riproposizione del comma 4° dell'art. 90 del previgente D. Lgs. n. 163/2006 nel vigente comma 3° dell'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016, a decorrere dalla data di modifica dell'art. 17, comma 2, Legge n. 109/1994 (c.d. Legge Merloni), con l'art. 6, comma 2, Legge n. 415/1998 (c.d. Legge Merloni ter), deve ritenersi che l'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza non costituisca requisito necessario per la progettazione interna da parte di dipendenti di pubbliche amministrazioni e di organismi ad esse equiparati.

L'iscrizione all'elenco speciale, quindi, non può ritenersi obbligatoria per le attività di cui all'art. 24, comma 1°, del D. Lgs. n. 50/2016 rese da un geologo dipendente a favore delle indicate entità, in virtù di due ordini di ragioni:

- a) l'art. 2 della Legge n. 112/1963 utilizza indistintamente il termine "professione" e "libera professione" per normare l'iscrizione all'albo ed il relativo divieto con riferimento ai dipendenti pubblici;
- b) l'art. 24, commi 1° e 3°, del D. Lgs. n. 50/2016 risulta contenere disposizioni speciali che riguardano le attività ed i soggetti ivi espressamente indicati;
- c) l'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016, nei restanti commi, differenzia i requisiti dei professionisti e le responsabilità professionali che risultano configurabili per le attività di progettazione interna ed esterna.

La lettura prospettata delle richiamate norme non può essere diversa, in considerazione non solo della generalità delle disposizioni dell'art. 2 della Legge n. 112/1963 e della specialità delle disposizioni dell'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016, ma anche di quanto ribadito dalla stessa Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (oggi ANAC) nell'Atto di regolazione 8 novembre 1999, n. 6, laddove si evidenzia: *«La circostanza che le prestazioni relative alla progettazione attengono ad un'attività umana prettamente intellettuale e di contenuto corrispondente a quello proprio di una professione liberale, individualmente esercitata, non è idonea a far ritenere che, nel nostro ordinamento, i tecnici appartenenti ad ufficio pubblico svolgano un'attività di libera professione in quanto autori delle medesime elaborazioni intellettive proprie delle professioni liberali. Quel che, invece, è vero, è che l'attività di progettazione svolta da funzionari pubblici è attività professionalmente qualificata, ma non di libera professione.»*

In conclusione, deve ritenersi che le attività indicate dal comma 1° dell'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 – che contiene una nozione ampia di "progettazione interna", costituita da una pluralità di prestazioni tecniche – possano essere espletate da dipendenti pubblici abilitati all'esercizio della professione e non iscritti all'albo a favore non solo delle pubbliche amministrazioni di appartenenza e degli uffici consortili di progettazione ivi indicati, ma anche di altre pubbliche amministrazioni in virtù di norme di legge vigenti.

Appare, in particolare, legittimo che un ente locale si avvalga della città metropolitana per le prestazioni di cui all'art. 24, comma 1°, del D. Lgs. n. 50/2016 e che queste vengano rese da dipendenti della città metropolitana abilitati all'esercizio della professione in forza, ad esempio, di convenzioni stipulate ai sensi degli artt. 19, comma 1°, lett. I), del D. Lgs. n. 267/2000 e 1, comma 85°, lett. d), della L. 56/2014 o di accordi ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990.

Resta, invece, ferma l'obbligatorietà di iscrizione per attività non espressamente ricadenti nel delimitato ambito di applicazione dei commi 1° e 3° dell'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 oppure per prestazioni rese da entità diverse da quelle dettagliatamente elencate dallo stesso comma 1° dell'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016.